

UNIONE DEI COMUNI TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE
(Provincia di Pavia)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE – BASSO PAVESE LE FUNZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ, IN AMBITO INTERCOMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI - RIF. ART. 14, COMMA 27 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, nella Sede dell'Unione Comuni Terre Viscontee BP, con la presente convenzione, tra i signori:

- **Fabio Roberto Zucca** nato a Belgioioso il 07/05/1959 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BELGIOIOSO (codice fiscale: ZCCFBA59H07A741I) con sede a Belgioioso PV in via Garibaldi, 64, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Alessandro Vittorio Pettinari**, nato a Pavia il 19/11/1980, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI FILIGHERA (codice fiscale: PTTLN80S19G388J) con sede a Filighera PV in via Marconi, 29A in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Angelino Dossena**, nato a Corteolona il 27/08/1946, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE (codice fiscale: DSSNLN46M27D067O) con sede a Corteolona e Genzone PV in via Garibaldi, 8 in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

Considerato che le Amministrazioni comunali di Belgioioso, Filighera e Corteolona e Genzone, in ottemperanza alla disposizione legislativa sopra specificata, hanno istituito una Unione di Comuni Lombarda, denominata Unione dei Comuni "Terre Viscontee – Basso Pavese", al fine di esercitare in modo congiunto una pluralità di funzioni e servizi;

PRESO ATTO delle deliberazioni di Consiglio comunale:

- DCC n. 13 del 07/02/2022 del Comune di Belgioioso "Adesione da parte del Comune di Corteolona e

Genzone all'Unione di comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese – Adempimenti conseguenti ai sensi dell'Art. 1, comma 7, dello Statuto dell'Unione”

- DCC n. 3 del 11/03/2022 del Comune di Filighera “Adesione da parte del Comune di Corteolona e Genzone all'Unione di comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese – Adempimenti conseguenti ai sensi dell'Art. 1, comma 7, dello Statuto dell'Unione”
- DCC n. 4 del 27/01/2022 del Comune di Corteolona e Genzone “Adesione all'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese”

PRESO ATTO altresì delle deliberazioni di Consiglio comunale:

- DCC n. 37 del 03/05/2022 del Comune di Belgioioso “Approvazione e presa d'atto delle modifiche dello Statuto dell'Unione di comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese”
- DCC n. 19 del 14/07/2022 del Comune di Filighera “Approvazione e presa d'atto delle modifiche dello Statuto dell'Unione di comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese”
- DCC n. 28 del 13/06/2022 del Comune di Corteolona e Genzone “Approvazione e presa d'atto delle modifiche dello Statuto dell'Unione di comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese”

PRESO ATTO della DCU n. 4 del 04/08/2022 dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese “Approvazione e presa d'atto delle modifiche dello Statuto dell'Unione di comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese”

Viste le deliberazioni:

- n. del del Comune di Belgioioso
- n. del del Comune di Corteolona e Genzone
- n. del del Comune di Filighera

con le quali ogni Ente sopra elencato, appartenente all'Unione, ha approvato il conferimento delle funzioni relative ai funzioni relative all'attività, in ambito intercomunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi - rif. art. 14, comma 27 del decreto legge n. 78/2010, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del ,dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione dei Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

Ricordato che la funzione dell'attività in ambito intercomunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi si occupa nello specifico in particolare di:

PROTEZIONE CIVILE

- Programmazione e pianificazione in materia di protezione civile
- Promozione attività di volontariato in ambito di protezione civile
- Formazione e spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile
- Spese di programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio
- Collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia
- Interventi a seguito di calamità naturali
- Adesioni al gruppo intercomunale di protezione civile

e di tutto ciò che attiene alla competenza della Protezione Civile e dell'coordinamento dei primi soccorsi.

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Terre Viscontee, per brevità chiamata Unione, delle funzioni attinenti all'attività in ambito intercomunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
2. Il conferimento comprende la programmazione, l'istruttoria e la conseguente gestione di:
 - Programmazione e pianificazione in materia di protezione civile
 - Promozione attività di volontariato in ambito di protezione civile
 - Formazione e spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile
 - Spese di programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio
 - Collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia
 - Interventi a seguito di calamità naturali
 - Adesioni al gruppo intercomunale di protezione civile

- e di tutto ciò che attiene alla competenza della Protezione Civile e dell'coordinamento dei primi soccorsi.
- 3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 4. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunta comunale e ai Consigli comunali, saranno esercitati, con riguardo alle funzione conferite all'Unione e oggetto della presente convenzione, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – FINALITA' DELLA CONVENIZIONE

1. Lo scopo della presente convenzione è quello di rendere più efficiente il servizio dell'Ufficio di Protezione civile ed il coordinamento dei primi soccorsi ai cittadini in caso di calamità naturale o di eventi negativi. L'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e attività, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, esercitate dai Comuni conferenti, subentrando nei rapporti che i comuni stessi hanno in tale materia con soggetti terzi.
2. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni.
3. Eventuale dotazione iniziale di beni immobili e mobili, vestiario e accessori in dotazione ad ogni Comune, dovranno essere censiti e comunicati all'Unione e diventeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Saranno possibili altresì ulteriori atti di concessione in utilizzo – comodato da parte delle Giunte comunali all'Ente Unione, qualora se ne ravvisi la necessità, volti ad integrare, modificare, aggiornare la dotazione iniziale di beni mobili, immobile, vestiario e accessori.
4. E' costituito in capo all'ente Unione l'Ufficio di Protezione Civile e Coordinamento dei Primi Soccorsi

3 – MODALITÀ DI GESTIONE EL SERVIZIO

1. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite ai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa, la quale potrà essere periodicamente integrata e/o modificata a seguito di atti approvati dalla Giunta dell'Unione;
2. gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, ivi compresi i necessari atti di spesa a valere sulle risorse a tal fine eventualmente trasferite dai comuni, nonché gli atti di indirizzo e controllo di propria competenza;
3. Restano in capo agli organi di governo dei singoli comuni le competenze di carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferibili.

4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa del servizio;
5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni afferenti all'Unione e conferenti la gestione;
6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie e/o concesse in uso dai comuni conferenti;
7. I responsabili delle strutture organizzative dell'Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, vengono nominati secondo modalità conforme alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Essi gestiscono tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione stessa, compresi uffici decentrati e/o sportelli territoriali eventualmente costituiti.

4 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale trasferito e comandato in distacco dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli di legge;
2. I comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1.
3. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
4. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art.2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite, ai sensi dell'art. 1.
5. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dalla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

6. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
7. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente, vengono annualmente determinate con il relativo progetto, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle

rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 6 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dal Servizio in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. E' possibile concordare nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio, in sede di approvazione del progetto, che fa riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio.
3. La quota dei singoli enti va versata all'Unione in rate almeno trimestrali anticipate.
4. In sede di riparto delle suddette spese, per i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

Art. 7 – SEDE

1. La sede del servizio è a Belgioioso.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti, qualora se ne ravvisi la necessità, sarà attivo un referente e/o Sportello territoriale decentrato, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli interessati.

ART. 8 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 9 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione che sarà proposto dal responsabile dell'ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 10 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'entrata in vigore delle presente convenzione decorre dalla firma della presente ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni Terre Viscontee Basso Pavese. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 11 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. La retrocessione del singolo comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti di cui all'art.1, conferiti con la presente convenzione.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del artt. 28 e 29 D.Lgs n. 196/2003

Belgioioso, _____

Fabio ZUCCA - Sindaco di Belgioioso _____

Alessandro PETTINARI - Sindaco di Filighera _____

Angiolino DOSSENA – Sindaco di Corteolona e Genzone _____

ALLEGATO A)

DOTAZIONE INIZIALE DI BENI IMMOBILI ED MOBILI CONFERITI DAI COMUNI DI BELGIOIOSO, FILIGHERA E CORTEOLONA E GENZONE ALL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE

BENI IMMOBILI COMUNE DI BELGIOIOSO – CONCESSI IN UTILIZZO E GESTIONE ALL'ENTE UNIONI DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE	
NOME EDIFICIO	INDIRIZZO E DATI CATASTALI

Planimetrie allegate n.

BENI IMMOBILI COMUNE DI FILIGHERA – CONCESSI IN UTILIZZO E GESTIONE ALL'ENTE UNIONI DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE	
NOME EDIFICIO	INDIRIZZO E DATI CATASTALI

Planimetrie allegate n.

BENI IMMOBILI COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE – CONCESSI IN UTILIZZO E GESTIONE ALL'ENTE UNIONI DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE	
NOME EDIFICIO	INDIRIZZO E DATI CATASTALI

Planimetrie allegate n.

BENI MOBILI COMUNE DI BELGIOIOSO – CONCESSI IN UTILIZZO E GESTIONE ALL'ENTE UNIONI DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE		
TIPOLOGIA	NUMERO	IMMOBILE IN CUI SONO SITUATI

BENI MOBILI COMUNE DI FILIGHERA – CONCESSI IN UTILIZZO E GESTIONE ALL'ENTE UNIONI DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE		
TIPOLOGIA	NUMERO	IMMOBILE IN CUI SONO SITUATI

BENI MOBILI COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE – CONCESSI IN UTILIZZO E GESTIONE ALL'ENTE UNIONI DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE		
TIPOLOGIA	NUMERO	IMMOBILE IN CUI SONO SITUATI